



Assessorat des Ouvrages Publics de la protection
des sols et du logement public
Assessorato Opere Pubbliche, Difesa
del Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica

STRUTTURA
ASSETTO DEL TERRITORIO

< Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 24/6/2014

CIRCOLARE n. 3/2014

Precisazioni tecniche in merito alla definizione di “*intervento di riparazione o intervento locale*” in relazione all’applicazione della D.G.R. 1603 del 4 ottobre 2013, avente ad oggetto “Approvazione delle prime disposizioni attuative di cui all’art. 3 comma 3, della Legge Regionale 31 luglio 2012, n. 23 “Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche”. Revoca della D.G.R. n. 1271 del 2 agosto 2013.”

Constatato che nella compilazione dell’allegato 6.2 “Denuncia/scheda informativa” alla D.G.R. 1603/2013 sono stati rilevati dalla scrivente Struttura diversi casi di difformità tra l’oggetto del titolo abilitativo e la classificazione degli interventi strutturali ad esso correlati, con particolare riferimento alla fattispecie di *riparazione o intervento locale*, con la presente circolare si intende fornire le seguenti indicazioni.

Le vigenti NTC 2008, al §8.4.3, precisano che gli interventi che si possono definire quali *riparazione o intervento locale* devono riguardare “*singole parti e/o elementi della struttura e interessano porzioni limitate della costruzione*”.

.....
Département de la programmation, de la protection des sols et des ressources hydriques

Aménagement du territoire

Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche

Assetto del territorio

11100 Aosta (Ao)
2/A, rue Promis
téléphone +39 0165272866
télécopie +39 0165272840

11100 Aosta (Ao)
2/A, via Promis
telefono +39 0165272866
telefax +39 0165272840

m.broccolato@regione.vda.it

www.regione.vda.it

C.F. 80002270074

Per tali interventi, il progetto e la valutazione della sicurezza possono essere riferiti alle sole parti e/o elementi della struttura interessati. La relazione di calcolo “*potrà essere limitata alle sole parti interessate dall’intervento ed a quelle con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all’uso della costruzione*” e dovrà documentare che, “*rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti*”.

La circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 2 febbraio 2009 precisa, inoltre, che rientrano nella tipologia della **riparazione o intervento locale** “*tutti gli interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, pannelli murari) o parti di essi, non adeguati alla funzione strutturale che debbono svolgere, a condizione che l’intervento non cambi significativamente il comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso*”. Inoltre, “*può rientrare in questa categoria anche la sostituzione di coperture e solai, solo a condizione che ciò non comporti una variazione significativa di rigidezza nel proprio piano, importante ai fini della redistribuzione di forze orizzontali, né un aumento dei carichi verticali statici*”.

Si possono considerare come **riparazione o intervento locale** anche gli “*interventi di ripristino o rinforzo delle connessioni tra elementi strutturali diversi (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti), in quanto comunque migliorano anche il comportamento globale della struttura, particolarmente rispetto alle azioni sismiche*”.

Si precisa inoltre che “*interventi di variazione della configurazione di un elemento strutturale, attraverso la sua sostituzione o un rafforzamento localizzato (ad esempio l’apertura di un vano in una parete muraria, accompagnata da opportuni rinforzi) possono rientrare in questa categoria solo a condizione che si dimostri che la rigidezza dell’elemento variato non cambi significativamente e che la resistenza e la capacità di deformazione, anche in campo plastico, non peggiorino ai fini del comportamento rispetto alle azioni orizzontali*”.

In considerazione di quanto poc’anzi riportato, si deduce, ovviamente, che ogni intervento che non possiede tali caratteristiche **non può essere considerato come riparazione o intervento locale.**

A titolo di esempio, peraltro non esaustivo, i seguenti interventi **non possono essere classificati come riparazione o intervento locale:**

- sopraelevazioni,

- ampliamenti strutturalmente connessi alla costruzione esistente,
- creazione di nuovi vani o allargamento di vani esistenti,
- nuove edificazioni connesse strutturalmente o meno a quelle esistenti.

Si richiama pertanto l'attenzione ad una più corretta classificazione dell'intervento da parte del Progettista strutturale e, al tempo stesso, ad una più attenta vigilanza da parte degli uffici tecnici comunali sulla modalità di compilazione dell'allegato 6.2 "Denuncia/scheda informativa" alla D.G.R. 1603/2013.

Il Dirigente
Massimo BROCCOLATO
(Documento firmato digitalmente)